COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
(Provincia di Cosenza)

Ordinanza N. 73 del 10/06/2026

Settore 3 - Urbanistica

OGGETTO: **CAMPAGNA DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2026.**

Premesso:

- che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio al patrimonio boschivo ed alla pubblica incolumità;
- che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire origine di incendi;

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 185 del 22/04/2026 con la quale è stato approvato il "Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2026";
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco;
- la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2008 di approvazione Piano Comunale di Protezione Civile;

Considerato che il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre;

Preso atto che su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicano le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con Deliberazione n. 238/2014 e con Legge Regionale n. 51/2017;

O R D I N A

Durante il predetto periodo di grave pericolosità, l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

1. E' fatto divieto:

- Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- Di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;

- Di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- Abbandonare rifiuti in qualsiasi luogo e in discariche abusive.
- È vietato inoltrare auto nelle pinete e parchi e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca.
- È altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.
- Fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91.
- È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.

2. Durante tale periodo i proprietari, affittuari, o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, devono:

- Provvedere, con immediatezza, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;
- Provvedere ad effettuare tale pulizia per un raggio di 50 metri da tutti i fabbricati e dalle infrastrutture esistenti; in particolare gli interessati dovranno pulire il proprio fondo, o corte, o giardino posti in prossimità di strade, nonché di fabbricati residenziali, rurali, industriali, commerciali ed artigianali in genere;
- Gli Enti Pubblici e/o soggetti da loro incaricati si dovranno fare carico della pulizia degli immobili di proprietà o delle strade di loro competenza entro il termine suddetto.

3. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell'UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza per le seguenti finalità:

- Attività sperimentali a scopo di ricerca.
- Tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche.
- Gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio.

- La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto sarà inoltrata all'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza ai sotto elencati indirizzi, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco;
- La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
  - Planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
  - Descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
  - Indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati)
  - Descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;
  - Definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
  - Valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
  - Dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo. L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.

4. I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a 1 Km, possono essere autorizzati previo idonea richiesta con indicazione di tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio.

5. I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio.

A V V E R T E

Tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni causati per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite. Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della medesima legge.

I N V I T A

Chiunque avvisti un incendio a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:
- Regione Calabria – Protezione Civile n. Verde 800496496
- Corpo Forestale dello Stato tel. **1515**
- Vigili del Fuoco tel. **115**
- Carabinieri tel. **112**

- Comune di Cassano all'Ionio – Polizia Locale tel. **0981 780278 - PIANTONE 0981 780 220.**

D I S P O N E

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Che la presente ordinanza venga trasmessa, tramite PEC a:

- Prefettura di Cosenza: protocollo.prefcs@pec.interno.it
- Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile – Catanzaro: dipartimento.protezionecivile@pec.regione.calabria.it
- Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentare e Forestazione – Catanzaro: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it
- Regione Calabria - A.FO.R. – Catanzaro: afra_079area.commissario@pec.aforcalabria.it
- Compagnia dei Carabinieri di Cassano All'Ionio (CS): tcs45189@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza: com.cosenza@cert.vigilfuoco.it
- Anas Cosenza: anas.a2@postacert.stradeanas.it
- Ferrovie dello Stato - RFI - Direzione Territoriale Produzione - Reggio Calabria: rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it
- Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce: segr.consorziojonio.cs@pec.it
- Comando Polizia locale - Sede;
- Settore 2 LL.PP. – Sede;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento o dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale informatico, oppure, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile
VINCENZINA BASILE / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.